



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M. P.I. 28/02/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA ☎ 031-642262 📠 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - <http://www.istitutomanzoni.org>

Prot. n. A 74
Circolare Interna n. 74

Erba, 07 marzo 2018

- **Al Gestore d'Istituto**
➤ **Sito d'Istituto** www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

**Oggetto: L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE
INVALSI RIENTRA NELLE MANSIONI DEL PERSONALE DOCENTE.**

Riguardo all'oggetto e sulla base della consolidata esperienza acquisita in materia e nell'ambito dell'Istituto, si ritiene opportuno trascrivere in calce alla presente il testo di un articolo dell'Avvocatura dello Stato, a firma dell'avv. Lorenzo Capaldo, rilevato su di una rivista scolastica specializzata, segnatamente, nel settore giuridico – amministrativo.

Secondo il Tribunale di Trieste l'attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI rientra nelle mansioni del personale docente.

Di tale articolo, infatti, si ritiene di poter condividere integralmente contenuto e finalità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

Segue articolo

1. Premessa

Lo svolgimento delle prove INVALSI è ancora motivo di inquietudine nel mondo della scuola; invero la somministrazione di questionari confezionati da un'agenzia esterna alla singola istituzione scolastica è avvertita da una parte del corpo docente come un'intollerabile ingerenza nell'autonomia scolastica idonea a comprimere la libertà d'insegnamento. A tali doglianze si accompagnano anche rivendicazioni di tipo economico, sul presupposto che tanto la somministrazione delle prove, quanto la successiva attività di correzione non rientrino nei doveri contrattualmente previsti. In diversi casi le proteste dei docenti sono state portate all'esame dei giudici del lavoro, dando vita a un contenzioso che, come sempre più frequentemente accade, si protrarrà nel tempo.

Per queste ragioni (e nella consapevolezza che la parola finale sul punto è ben lungi dall'essere stata scritta) può essere interessante esaminare in dettaglio una controversia recentemente definita dal Tribunale di Trieste, controversia nella quale sono state trattate le principali questioni sul tappeto: potrebbe il Collegio dei docenti deliberare di non svolgere le prove INVALSI? E ancora, potrebbe il docente rifiutarsi comunque di

somministrarle?

2. Il contesto normativo (sintesi)

Com'è noto, gli artt. 3 L. 28 marzo 2003, n°53 (norma di delega) e 3 D.Lgs. 19 novembre 2004, n° n. 286 (norma delegata) attribuiscono all'INVALSI la competenza amministrativa ad effettuare, tra l'altro, "verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti".

Tali verifiche sono finalizzate al "progressivo miglioramento ed armonizzazione della qualità del sistema di istruzione" (come emerge dall'art. 3, lett. b) L. n. 53/2003).

Esse si distinguono nettamente dalle verifiche strumentali alla "valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti", che lo stesso art. 3, lett. a) L. n. 53/2003 (poi ripreso sul punto dal D.Lgs. n. 59/2004) assegna alla competenza amministrativa dei "docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate". La valutazione (delle conoscenze e abilità degli studenti) operata dall'INVALSI e la valutazione (degli apprendimenti e del comportamento) operata dai docenti hanno finalità differenti, sebbene condividano la finalità ultima di elevare il "prodotto" apprendimento.

L'art. 17 del D.Lgs. n. 213/2009 ha mantenuto all'INVALSI le competenze definite dal D.Lgs. n. 286/2004, assumendo anche i seguenti compiti:

- a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;
- b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
- c) lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti;
- d) la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione alle attività di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario;
- f) lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;
- g) lo svolgimento di attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
- h) lo svolgimento di attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l'ANSAS".

Con legge 11 gennaio 2007, n.1, inoltre, il legislatore ha previsto che l'INVALSI provveda, sulla base di apposite direttive del Ministro, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione della terza prova e alla valutazione dell'apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi d'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e

modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

Con il successivo D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito in L. 25 ottobre 2007, n. 176, l'esame di Stato al termine del terzo anno della scuola media di primo grado si è arricchito di un'ulteriore prova scritta a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti. In tale contesto, integrato da ripetuti interventi di carattere legislativo e regolamentare (si veda, ad esempio, l'art.2, co. 4-undevicies, del D.L. 29 dicembre 2010, n.225 sulle componenti del Sistema nazionale di valutazione) l'INVALSI collabora, nell'ambito del progetto sperimentale di cui al D.M. 29 marzo 2011, alla valutazione degli apprendimenti di base degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado, nonché degli studenti della seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado.

Tale attività viene prestata sulla base di precise direttive ministeriali che presuppongono, a loro volta, la sinergica interazione degli uffici scolastici regionali e delle singole istituzioni scolastiche (in tal senso si veda la nota del Dipartimenti per l'Istruzione, prot. 6830 R.U./U./ del 18 ottobre 2011).

3. Genesi della controversia

Nel mese di gennaio 2011, presso l'Aula magna di un istituto superiore triestino aveva luogo la riunione del Collegio dei docenti e ciò in assenza del dirigente, infortunato. Tale organo collegiale, modificando l'ordine del giorno, deliberava con propria "mozione" di esprimere "un giudizio negativo della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI e, se sarà comprovata la non obbligatorietà della somministrazione, il Collegio docenti dichiara che non aderirà alla stessa".

Successivamente, anche a seguito della nota MIUR A00DGOS prot. 2792 R.U./U./ del 20 aprile 2011 e delle istruzioni applicative diffuse dal locale Ufficio Regionale, il dirigente scolastico dell'istituto giuliano, con propria circolare interna, comunicava le date in cui sarebbero state somministrate le prove. A questo punto si teneva un altro Collegio dei docenti, nel corso del quale il dirigente non ammetteva la votazione sulla possibilità, per l'istituto, di non far praticare le prove INVALSI.

Seguivano una serie di accese contestazioni da parte di un docente, contestazioni che, in una sorta di crescendo rossiniano, conducevano il dirigente scolastico ad adottare un ordine di servizio con il quale si invitava il docente medesimo ad assicurare la necessaria collaborazione allo svolgimento delle prove INVALSI.

4. Il ricorso al giudice del lavoro

Il docente insorgeva avverso l'ordine di servizio convenendo in giudizio il Ministero dell'Istruzione con ricorso avanti il Giudice del Lavoro di Trieste. Nel ricorso sono state formulate le seguenti richieste:

- a) l'annullamento del provvedimento in quanto illegittimo;
- b) la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno subito dal lavoratore.

Secondo la prospettazione del legale del docente, invero, lo svolgimento delle prove INVALSI non potrebbe ritenersi obbligatorio in difetto di un'espressa pronuncia degli

organi collegiali della singola istituzione scolastica.

Al contrario, nel caso di specie, il Collegio dei Docenti era stato impedito di deliberare sul punto con un atto del dirigente qualificato come arbitrario e illegittimo. Rileva a tal fine il ricorrente che è normativamente garantita a ogni docente la libertà d'insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente, di talché l'imposizione dall'esterno dei questionari contestati sarebbe lesivo dei predetti principi.

Per altra via, l'aver imposto la somministrazione delle prove contestate avrebbe determinato una violazione delle norme contrattuali che disciplinano la professione docente, costringendo l'interessato ad effettuare gratuitamente una prestazione non dovuta e, comunque non coercibile.

5. La sentenza del giudice del lavoro

Il Tribunale di Trieste, con sentenza N.212 depositata il 29 agosto 2012, ha respinto la domanda del lavoratore condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore dell'amministrazione scolastica patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.

Secondo la sentenza, "alla luce del quadro normativo sopra richiamato si può dunque ritenere che l'effettuazione di rilevazioni periodiche funzionali al monitoraggio dello standard qualitativo e del miglioramento del sistema scolastico è previsto dall'ordinamento in capo al Ministero della pubblica istruzione che ne dispone e cura lo svolgimento anche avvalendosi di un ente strumentale, l'INVALSI, le cui competenze sono del pari normativamente previste proprio con riferimento allo svolgimento, tra le altre, delle funzioni di rilevazione di cui si discorre".

Il Giudice osserva altresì come "non risulta sussistere alcuna competenza decisionale in capo al singolo istituto scolastico ed in particolare al Collegio Docenti in ordine alla scelta di effettuare o di non effettuare le prove di cui si discorre.

Quanto alla posizione del personale docente, secondo il Tribunale "l'attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI ben può farsi rientrare tra le attività previste dall'art.29 del CCNL vigente..., essendo l'attività relativa alla loro correzione inquadrabile come attività funzionale all'insegnamento (nella prospettiva del miglioramento degli standards del sistema scolastico cui dette rilevazioni mirano), ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza degli studenti, del pari doverosa ex art.29, co.5, CCNL".

Sulla base delle considerazioni che precedono, conclude il Tribunale che "risulta destituita di ogni fondamento la censura relativa all'illegittimità dell'ordine di servizio ...omissis..., dovendosi evincere dal sistema l'obbligatorietà dello svolgimento delle prove dell'Ente INVALSI nell'istituzione scolastica e per il singolo docente, senza che il Collegio docenti abbia alcuna competenza in ordine alla decisione sul loro espletamento. Non essendo configurabile un comportamento antiggiuridico, quanto precede assorbe ogni questione relativa agli ulteriori elementi costitutivi dell'affermata fattispecie risarcitoria, con particolare riferimento al nesso di causalità, da ritenersi, in ogni caso, nel caso di specie, indimostrato, non avendo la ricorrente offerto alcuna prova né preconstituata né costituenda, sul punto".